

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 54-5508

L. 157/1992, art. 4 c. 6. L.R. 5/2018 art. 19 c. 7. Parziale rettifica della DGR. n. 13-2180 del 30/10/2020 in materia di ricognizione della rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica CRAS. Disposizioni per il sostegno regionale a parte delle spese sostenute dai CRAS nel 2021. Spesa regionale euro 100.000,00. Modifica della DGR n. 15-4621 del 04/02/2022 in materia di procedimenti amministrativi.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. all'articolo 4, comma 6, prevede che le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge regionale 70/1996 (già abrogata dall'articolo 40, comma 1 della Legge regionale 5/2012) "la Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette";
- con la deliberazione n. 62-6448 del 17/07/2007 "*Centri di recupero per la fauna selvatica (C.R.A.S.) – art. 33 L.R. 70/96. Costituzione di una rete regionale e miglioramento delle strutture esistenti*" la Giunta regionale ha deliberato tra l'altro:
 - di approvare la creazione di una rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica;
 - di approvare le "Linee Guida relative al recupero della fauna selvatica";
 - di individuare le strutture di riferimento tra quelle già esistenti quali parti integranti della rete:
 - Centro di Recupero della Fauna Selvatica del Piemonte Orientale presso il Parco del Po e dell'Orba – Valenza (AL);
 - Centro di Recupero della Fauna Selvatica della L.I.P.U. di Asti – Tigliole (AT);
 - Centro di Recupero della Fauna Selvatica Villa Pallavicino – Stresa (VB);
 - Centro di Recupero della Fauna Selvatica presso il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi (CN).
 - di affidare al Direttore della Direzione Territorio rurale il compito di perfezionare con apposita Determinazione le singole convenzioni con i Centri individuati per la rete regionale e le specifiche risorse, nonché le procedure per la presentazione delle domande di contributo per l'adeguamento da parte degli altri C.R.A.S. presenti sul territorio regionale.

Premesso, inoltre, che la deliberazione della Giunta regionale n. 13-2180 del 30/10/2020 ha aggiornato, con finalità meramente ricognitoria, la rete regionale dei Centri di Recupero di Animali Selvatici.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1069 del 21/11/2008 era stato inserito nella rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica, il C.R.A.S. di Bernezzo, concedendogli un contributo per le spese previste per gli interventi relativi all'adeguamento agli standard operativi delle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 62-6448 del 16/07/2007.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, per mero errore materiale di trascrizione, era stato omesso di inserire il suddetto C.R.A.S. di Bernezzo nell'elenco di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 13-2180 del 30/10/2020.

Ritenuto, pertanto, a fini meramente ricognitivi ed a parziale rettifica della DGR n. 13-2180 del 30/10/2020, identificare i CRAS facenti parte della rete regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della Legge regionale 5/2018 e s.m.i. nelle seguenti Strutture:

- Centro di Recupero della Fauna Selvatica della L.I.P.U. di Asti – Tigliole (AT);
- Centro di Recupero della Fauna Selvatica – Bernezzo (CN);
- Centro di Recupero della Fauna Selvatica presso il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi (CN);
- Centro di Recupero della fauna selvatica – Dr. Uberto Calligarich - San Bernardino Verbano (VB).

Premesso, altresì, che l'articolo 19 della Legge regionale 5/2018 sancisce che:

- al comma 1, *“Le Province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale”*;
- al comma 7: *“I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale”*.

Ritenuto, opportuno, prevedere, a fronte del ruolo fondamentale ricoperto dai C.R.A.S. nel garantire, nell'interesse pubblico, il soccorso e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 L. 157/1992, di sostenere, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della Legge regionale 5/2018, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, come ricognita dal presente provvedimento, per l'attività svolta nel corso del 2021 prevedendo un parziale sostegno alle spese da loro sostenute.

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

stimando un fabbisogno complessivo pari a € 100.000000, sono stati individuati, anche sulla base delle precedenti analoghe misure, i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese sostenute dai suddetti C.R.A.S. per l'attività svolta nel 2021; le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto destinate in modo esclusivo ad attività propria dei Centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare i criteri di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione dell'importo di sostegno regionale per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese sostenute per l'attività svolta nel 2021, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte, come ricognita dal presente provvedimento, destinando un importo complessivo pari a € 100.000,00; demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad € 100.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.

Dato atto che risulta opportuno, ad integrazione dell'allegato A alla D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15 – 4621: "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396" disciplinare quanto segue:

Titolo del procedimento: "Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti";

Responsabile del procedimento: Responsabile pro-tempore del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";

L'avvio del procedimento è su istanza di parte;

Termine finale del procedimento: 90 giorni dal giorno successivo dalla presentazione dell'istanza.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

di identificare, a fini meramente ricognitivi ed a parziale rettifica della D.G.R. n. 13-2180 del 30/10/2020, i CRAS facenti parte della rete regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della Legge regionale 5/2018 e s.m.i. nelle seguenti Strutture:

- Centro di Recupero della Fauna Selvatica della L.I.P.U. di Asti – Tigliole (AT);
- Centro di Recupero della Fauna Selvatica – Bernezzo (CN);
- Centro di Recupero della Fauna Selvatica presso il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi (CN);
- Centro di Recupero della fauna selvatica – Dr. Uberto Calligarich - San Bernardino Verbano (VB);

di approvare i criteri di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione dell'importo di sostegno regionale per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese sostenute per l'attività svolta nel 2021, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte, come ricognita dal presente provvedimento, destinando un importo complessivo pari a € 100.000,00;

di atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad € 100.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della presente deliberazione;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER CONCESSIONE DEL SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE DEI C.R.A.S. (art. 19 comma 7 della legge regionale n. 5/2019 e s.m.i.)

1 – Oggetto, finalità.

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di concessione del procedimento amministrativo “Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all’organismo pagatore regionale ARPEA all’esecuzione dei pagamenti”

Il sostegno è concesso ai sensi dell’art. 19 comma 7 della legge regionale n. 5/2019 e s.m.i.

Il sostegno è concesso sulle spese sostenute dai C.R.A.S. nell’anno solare 2021.

Il sostegno è concesso per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2021, non oggetto di piano di controllo e prelievo , riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun contributo regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all’art. 19 della l. 157/92 e all’art. 41 della l.r. 26/93, in vigore sul territorio regionale.

Il budget previsionale per il sostegno è pari a € 100.000,00, così destinato:

- 50%, pari ad € 50.000, per spese di funzionamento,
- 50%, pari ad € 50.000, per le spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali.

La misura non rientra nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

2 – Beneficiari calcolo del sostegno

I CRAS facenti parte della rete regionale nel 2021.

3 - Istanza

Il sostegno viene concesso a seguito di presentazione di domanda, da parte dei beneficiari al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione “Agricoltura e cibo”, debitamente corredata della documentazione giustificativa, nel rispetto delle indicazioni operative approvate con determinazione dirigenziale.

4 - Accoglimento dell’istanza e istruttoria

Il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione “Agricoltura e cibo” è competente all’accoglimento dell’istanza e all’istruttoria della stessa.

5 - Calcolo del sostegno parziale

- ◆ Sostegno alle per spese di funzionamento:

è riconosciuto il sostegno per le spese di funzionamento, debitamente documentate, fino ad un massimale definito dai fondi a disposizione rapportati al n. di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale.

Spese rimborsabili:

-oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e dei mezzi di proprietà,

-la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività di recupero e cura;

-spese generali (ad es. utenze, acquisti di dispositivi di prevenzione individuale (DPI), manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività di recupero e cura);

◆ Sostegno alle spese sostenute per le attività per le attività di recupero e soccorso:

è riconosciuto il sostegno per le spese di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2021, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun contributo regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della l. 157/92 e all'art. 41 della l.r. 26/93, in vigore sul territorio regionale.

La quota spettante ad ogni beneficiario viene calcolato, valutando che le spese di recupero cura e mantenimento di un mammifero rispetto ad un volatile sono superiori e il rapporto è di 4 per il mammifero a 3 per un volatile, con la seguente modalità:

- definizione dell'importo del sostegno alle spese di recupero e soccorso per i mammiferi e per i volatili da calcolarsi con la seguente procedura:

- moltiplicare il numero dei mammiferi per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 5 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento)
- moltiplicare il numero dei volatili per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 3 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento),
- sommare due valori,
- dividere l'importo totale delle risorse destinate al sostegno alle attività di recupero e soccorso per la somma ottenuta al punto precedente,
- moltiplicare il valore ottenuto al punto precedente per 5 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un mammifero, e moltiplicare per 3 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un volatile;

gli importi così definiti non possono comunque superare € 50,00 per mammifero e € 40,00 per volatile;

-quota spettante ai singoli C.R.A.S: importo del sostegno alle spese di cura e recupero per ogni capo per il numero di animali recuperati e/o curati nel 2021.

6 – Divieto di cumulo

Se per le spese oggetto del sostegno di cui al presente documento i beneficiari hanno già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di domanda o al momento in cui viene perfezionato il contributo e la quota di sostegno erogabile non potrà superare la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già ricevuto.

Qualora la quota di sostegno superasse detta differenza il Settore competente all'istruttoria provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già ricevuto da altri enti.

7 – Procedimento

Il procedimento connesso al presente atto è intitolato "Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti",

Il procedimento è disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. all'articolo 4, comma 6 e dall' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 2018, n.5.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

L'avvio del procedimento è su istanza di parte.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo dalla presentazione dell'istanza e si conclude nel termine finale di 90 giorni.

Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione del sostegno e di autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti tramite gli appositi sistemi on-line.